



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE (AERONAVIGANTI, NAUTICI E SOMMOZZATORI) DEL CNVVF DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2018, N. 127.

Il giorno 19 gennaio 2024, alle ore 10:00, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii., per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii..

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Emanuele Prisco, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Renato Franceschelli, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Carlo Dall'Opio, dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie, Dott. Fabio Italia.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio normativo ed economico 2019-2021, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.

PREMESSO

- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del CNVVF e definito le relative modalità di alimentazione;
- che gli articoli 23 e 26 del CCNL 2002-2005 disponevano che si provvede, mediante le risorse del Fondo Unico di Amministrazione, di cui al predetto articolo 47 del CCNL 1998-2001, all'erogazione delle indennità specialistiche in favore del personale elicotterista, operatore subacqueo e sommozzatore;
- che l'accordo del 22 novembre 2004 definiva le modalità e i criteri per l'attribuzione delle indennità al personale del settore aeronavigante, al personale specialista sommozzatore e nautico;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del CNVVF relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che l'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, istituisce appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- che gli articoli 13-*quater*, 13-*quinqüies*, 13-*sexies* e 13-*septies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, introdotti dall'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 127 del 2018, istituiscono appositi ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche;
- che le specifiche indennità del personale dei predetti ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, per l'anno 2018, hanno trovato imputazione finanziaria nell'ambito del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale;
- che l'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, inserito dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2018, a decorrere dall'anno 2018, destina l'importo di euro 1.200.000,00 (al lordo degli oneri a carico dello Stato) per incrementare le indennità attribuite al personale inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori, prevedendo altresì che, per il solo anno 2018, siano gli accordi integrativi nazionali di cui all'articolo 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2015 a definire gli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità;
- che della suddetta somma complessiva di euro 1.200.000,00 la quota afferente al personale non direttivo, compresi i predetti direttivi speciali ad esaurimento, finanziariamente assegnata al Fondo di Amministrazione iscritto al capitolo di bilancio 1801, piano gestionale 4, ammonta ad euro 1.147.825,81 (lordo oneri a carico dello Stato), pari ad euro 864.978,00 (lordo oneri c/dipendente);
- che con il D.M. n.963/T.03.01.02 del 15 dicembre 2020, della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno al numero 5739 in data 17 dicembre 2020, è stata accertata la consistenza del Fondo di Amministrazione per l'anno 2018;
- che, con il predetto D.M. del 15 dicembre 2020, si è provveduto ad accantonare, nell'ambito delle economie di gestione dell'anno 2018, la suddetta somma di euro 864.978,00, al fine della sua destinazione a copertura finanziaria del presente accordo;
- che in data 16 giugno 2023 è stata sottoscritta tra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'ipotesi di accordo relativo all'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del CNVVF con quello del personale delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, con decorrenza al 1 gennaio 2019;
- che l'articolo 32 del D.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021, prescrive che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato accertino la compatibilità delle ipotesi di accordi integrativi nazionali con i vincoli risultanti dal decreto richiamato e con gli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- soccorso pubblico e della difesa civile;
- che con nota prot. n. 295900 del 29 dicembre 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, verificato che gli oneri derivanti dalla disciplina prevista dall'ipotesi di accordo integrativo concernente la distribuzione al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii. sono contenuti nell'ambito delle risorse finalizzate alla remunerazione delle funzioni del personale di cui trattasi e considerato altresì il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio, ha ritenuto che la medesima ipotesi di accordo integrativo potesse avere ulteriore corso;
 - che con nota prot. n. 82743 del 29 dicembre 2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali, a seguito del riscontro della compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo concernente la distribuzione al personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii., ha espresso, vista la nota sopraindicata del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi di accordo.

LE PARTI

Atteso che:

- era intenzione della maggioranza del tavolo negoziale attendere la definizione della suddetta ipotesi di accordo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, decorrente dall'anno 2019, per poter utilmente definire le misure degli incrementi delle indennità da attribuire al personale specialista per l'anno 2018;
 - per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la medesima ipotesi di accordo, sottoscritta il 16 giugno 2023, ha previsto l'incremento delle previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico nelle seguenti misure mensili, senza distinzioni per le diverse qualifiche del personale:
 - personale aeronavigante – pilota: euro 90,00
 - personale aeronavigante – specialista: euro 75,00
 - personale aeronavigante – elisoccorritore: euro 190,00
 - personale nautico di coperta e di macchina: euro 45,37
 - personale sommozzatore: euro 62,68
 - è intendimento definire per l'anno 2018 degli incrementi delle previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, in maniera analoga e in misura proporzionalmente uguale rispetto alle predette misure stabilite per gli anni 2019 e 2020;
- al termine del confronto,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONVENGONO

Articolo 1

(Specialità aeronaviganti)

1. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti con funzioni di **pilota** che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 55,17;
2. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti con funzioni di **specialista** che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 45,98;
3. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti aeronaviganti con funzioni di **elisoccorritore**, in considerazione delle particolari condizioni di lavoro e di impiego operativo, è attribuito per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera j, del CCNL 1998-2001, un compenso a titolo di indennità di specialità aeronavigante nella misura mensile di euro 116,48;
4. Le misure mensili di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute in relazione alle mensilità di effettiva percezione delle specifiche previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico.
5. La misura mensile di cui al comma 3 è riconosciuta in relazione alle mensilità di effettivo svolgimento dell'attività di soccorso tecnico specialistico.

Articolo 2

(Specialità nautiche e subacquee)

1. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nei ruoli degli specialisti **nautici di coperta e di macchina**, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella misura mensile di euro 27,81;
2. Al personale non direttivo e non dirigente, nonché al personale appartenente ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali, inquadrato nel ruolo degli specialisti **sommatori** che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, è attribuito per l'anno 2018 un incremento della medesima indennità nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

misura mensile di euro 38,42;

3. Le misure mensili di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute in relazione alle mensilità di effettiva percezione delle specifiche previgenti indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico.

Articolo 3

(Copertura finanziaria e disposizioni finali)

All'onere derivante dalla presente ipotesi di accordo, pari ad euro 864.913,08 come risultante dall'allegato prospetto che forma parte integrante della presente ipotesi di accordo (oltre euro 282.826,58 per oneri riflessi a carico dello Stato) si provvede con le risorse di cui all'art.10, comma 5, del D.Lgs. 127/2018, relative all'anno 2018, stanziare nel Fondo di amministrazione di cui al capitolo 1801, piano gestionale 04. Agli oneri a carico dello Stato si provvede mediante imputazione sulle dotazioni dei capitoli 1801 piano gestionale 5 e 1820 piano gestionale 2 del corrente esercizio finanziario.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL CAPO DIPARTIMENTO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VV.F.

CO.NA.PO.

UIL PA VV.F.

FP CGIL VV.F.

NON FIRMA

CONFSAL VV.F.

USB PI VV.F.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
Ufficio III – Ordinamenti retributivi del personale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE (AERONAVIGANTI, NAUTICI E SOMMOZZATORI) DEL C.N.VV.F. DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2028, N.127

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell'accordo ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge

DATA DI SOTTOSCRIZIONE	25 luglio 2023
PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA	Anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 127/2018
SOGGETTI DESTINATARI	Personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, dei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori e personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche
MATERIE TRATTATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO	L'ipotesi di accordo integrativo nazionale attiene all'utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 127/2018 per la definizione degli incrementi dei vigenti istituti retributivi accessori correlati alle suddette specialità, limitatamente all'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, infatti, la nuova configurazione e misura dei suddetti istituti retributivi è stata attuata con l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 16 giugno 2023 attraverso il procedimento negoziale di cui all'articolo 136 del D.Lgs. 217/2005 (1° livello). Le risorse finanziarie a copertura della presente ipotesi di accordo integrativo sono disponibili



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
Ufficio III – Ordinamenti retributivi del personale

	nel Fondo di Amministrazione del personale non direttivo/non dirigente (capitolo 1801, piano gestionale 04) per l'anno 2018.
RISPETTO DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA CONTRATTAZIONE	Con il D.M. n.963/T.03.01.02 del 15 dicembre 2020, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno al numero 5739 in data 17 dicembre 2020, è stata accertata la consistenza del Fondo di Amministrazione per l'anno 2018 e, con il medesimo decreto, si è provveduto ad accantonare, nell'ambito delle economie di gestione dell'anno 2018, la somma corrispondente al finanziamento recato dall'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 127/2018 al fine della sua destinazione a copertura finanziaria della presente ipotesi di accordo.

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato dell'accordo (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

L'ipotesi di accordo integrativo nazionale del 25 luglio 2023 concerne la definizione degli incrementi, per il solo anno 2018, dei vigenti istituti retributivi accessori spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche, ovvero il personale dei ruoli aeronaviganti, nautici e dei sommozzatori.

E' l'articolo 10, comma 5, del D.Lgs 127/2018 a prevedere espressamente che, per il solo anno 2018, la definizione degli incrementi degli specifici emolumenti del personale dei suddetti ruoli avvenga attraverso accordo integrativo nazionale di cui di cui all'articolo 140, comma 1, del D.Lgs. 217/2005, mentre, a decorrere dall'anno 2019, la rivisitazione dell'intero sistema indennitario è demandata al c.d. primo livello negoziale, quest'ultimo già conclusosi con l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 16 giugno 2023.

Prima di procedere alla puntuale descrizione dell'articolato, è opportuno premettere che l'ipotesi di accordo in questione ricomprende anche il personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni specialistiche, ruoli istituiti dagli articoli 13-*quarter*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
Ufficio III – Ordinamenti retributivi del personale

e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, introdotti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 127 del 2018.

La presenza del personale direttivo speciale a esaurimento nella presente ipotesi di accordo, a valere sulle risorse stanziare nell'ambito del Fondo di amministrazione del personale non direttivo (capitolo 1801, piano gestionale 04) è giustificata dalla circostanza che per l'anno 2018 le risorse correlate al trattamento economico accessorio del personale reinquadrato nel ruolo dei direttivi speciali ad esaurimento, comprese le indennità specialistiche, risultavano ancora allocate nel predetto capitolo di bilancio.

Solo con la legge di assestamento di bilancio 2020, infatti, si è potuto procedere a stornate sul pertinente Fondo di Produttività del personale direttivo, di cui al piano gestionale 6 del medesimo capitolo 1801, la corrispondente quota di risorse.

L'ipotesi di accordo in esame segue all'avvenuta sottoscrizione, in data 16 giugno 2023, dell'ipotesi di accordo negoziale di primo livello con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n.127/2018, si è provveduto ad attuare l'armonizzazione del sistema delle indennità spettanti al personale del Corpo Nazionale VV.V. che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di Polizia, con decorrenza 1 gennaio 2019.

In considerazione delle misure economiche recate dalla predetta ipotesi di accordo e, in particolare, della misura dei compensi arretrati per gli anni 2019 e 2020, è stato possibile definire per l'anno 2018, in considerazione delle risorse disponibili, un proporzionale incremento delle indennità specialistiche percepite nel medesimo anno.

L'ipotesi di accordo in esame si compone, oltre che delle premesse, di tre articoli che si andranno singolarmente ad illustrare:

l'articolo 1 – Specialità aeronaviganti, stabilisce che al personale pilota e specialista, già percettore delle previgenti indennità specialistiche, è attribuito un incremento delle medesime nelle misure mensili, rispettivamente, di euro 55,17 e 45,98.

Al personale elisoccorritore, non percettore di indennità specialistica nell'anno 2018, è attribuito, ai sensi dell'art.48, comma 2, lett. j), del CCNL 1998-2001 *"compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale"* un compenso a titolo di indennità di specialità aeronavigante nella misura mensile di euro 116,48;

l'articolo 2 – Specialità nautiche e subacquee, stabilisce che al personale nautico, di coperta e di macchina e al personale sommozzatore, già percettore delle previgenti indennità specialistiche, è attribuito un incremento delle medesime nelle misure mensili, rispettivamente, di euro 27,81 e 38,42;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
Ufficio III – Ordinamenti retributivi del personale

l'articolo 3 – *Copertura finanziaria e disposizioni finali*, reca l'onere complessivo derivante dalla presente ipotesi di accordo, pari ad euro 864.913,08 lordo dipendente e ne indica la copertura a valere sul corrispondente stanziamento disponibile nell'ambito del Fondo di Amministrazione di cui al capitolo 1801 piano gestionale 4, per l'anno 2018.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALL'IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE (AERONAVIGANTI, NAUTICI E SOMMOZZATORI) DEL C.N.VV.F. DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 OTTOBRE 2028, N.127

Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con D.M. n.963/T.03.01.02 del 15 dicembre 2020, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno al numero 5739 in data 17 dicembre 2020, è stata accertata la consistenza del Fondo di Amministrazione per l'anno 2018 ed accantonata, nell'ambito delle economie di gestione del medesimo anno, la somma di euro 864.978,00 al fine della sua destinazione a copertura finanziaria della presente ipotesi di accordo.

Modulo II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

Non pertinente alla presente ipotesi di accordo.

2.2 Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

L'ipotesi di contratto integrativo attribuisce al personale dei ruoli specialistici del CNVVF, aeronaviganti, nautici e sommozzatori, un incremento, per il solo anno 2018, delle rispettive specifiche indennità di specialità già percepite nel medesimo anno. L'onere complessivo dell'ipotesi di accordo è pari ad euro 864.913,08 lordo dipendente.

2.3 Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non pertinente alla presente ipotesi di accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
Ufficio III – Ordinamenti retributivi del personale

2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione dell'ipotesi di accordo integrativo sottoposto a certificazione

L'ipotesi di accordo destina complessivi euro 864.913,08 all'attribuzione al personale dei ruoli specialistici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il solo anno 2018, di un incremento delle indennità specialistiche in godimento nel medesimo anno. Per il solo personale dei nuovi ruoli degli elisoccorritori (istituiti dall'art.2, del D.Lgs.127 /2018) il compenso è attribuito ai sensi dell'art.48, comma 2, lett. j), del CCNL 1998-2001 "*...esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità...*".

Si procede, pertanto, ad illustrare nel dettaglio le voci di destinazione e le relative quantificazioni:

1. Incremento dell'indennità specialistica percepita nell'anno 2018 dal personale aeronavigante pilota:
a tale finalità è destinata la somma complessiva di euro **95.995,80** per un'integrazione mensile di euro 55,17, per n.145 complessive unità;
2. Incremento dell'indennità specialistica percepita nell'anno 2018 dal personale aeronavigante specialista:
a tale finalità è destinata la somma complessiva di euro **122.490,72** per un'integrazione mensile di euro 45,98, per n.222 complessive unità;
3. Compenso al personale aeronavigante elisoccorritore per l'anno 2018:
a tale finalità è destinata la somma complessiva di euro **216.652,80** per un compenso mensile di euro 116,48, per n.155 complessive unità;
4. Incremento dell'indennità specialistica percepita nell'anno 2018 dal personale nautico di coperta e di macchina:
a tale finalità è destinata la somma complessiva di euro **220.922,64** per un'integrazione mensile di euro 27,81, per n.662 complessive unità;
5. Incremento dell'indennità specialistica percepita nell'anno 2018 dal personale sommozzatore:
a tale finalità è destinata la somma complessiva di euro **208.851,12** per un'integrazione mensile di euro 38,42, per n.458 complessive unità.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Non pertinente alla presente ipotesi di accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE
Ufficio III – Ordinamenti retributivi del personale

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

L'onere complessivo derivante dalla presente ipotesi di accordo, pari ad euro 864.913,08 lordo dipendente, trova piena copertura finanziaria a valere sullo specifico finanziamento recato dall'art.10, comma 5, del D.Lgs. n.127/2018, di euro 1,2 milioni lordo Stato, pari ad euro 864.978,00 lordo dipendente, stanziato nel capitolo 1801, piano gestionale 4 "Fondo di amministrazione del personale non direttivo", per l'anno 2018 e appositamente accantonato, nell'ambito delle economie di gestione del medesimo anno, nel relativo decreto di costituzione in precedenza citato.

Roma, data firma

IL DIRIGENTE
Amati